



COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI
(Provincia di Udine)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI -
SOVVENZIONI - SUSSIDI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI IN GENERE

(art. 12 Legge 7 agosto 1990 n. 241)

Art. 1

L'Amministrazione comunale di Forgaria nel Friuli dovrà attenersi, nei procedimenti relativi alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi finanziari, ovvero per l'attribuzione di vantaggi economici in genere a persone singole od associate e ad enti pubblici o privati, ai criteri e modalità di seguito elencati sulla base delle disponibilità finanziarie previste in bilancio per tali fini.

Sono fatte salve le diverse prescrizioni contenute in normative statali e/o regionali.

Il presente Regolamento stabilisce e prevede pertanto:

- a) soggetti beneficiari;
- b) le finalità per cui il contributo viene concesso;
- c) i criteri, le condizioni e le modalità di concessione;
- d) la rendicontazione, ovvero la dimostrazione dell'utilizzo del contributo concesso.

Art. 2

Persone in situazione di disagio economico

- a) Per scopi sociali ed assistenziali
- b) su richiesta degli interessati.
- c) su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, salva la preventiva accettazione da parte dei beneficiari delle condizioni stabilite per la rendicontazione.

L'Amministrazione Comunale accerterà l'esistenza di un effettivo stato di bisogno, mediante l'acquisizione di idonea relazione predisposta dal responsabile del competente servizio socio-assistenziale, ovvero tramite l'esame di adeguata documentazione dimostrativa.

I soggetti beneficiari dovranno dimostrare mediante adeguata documentazione, da prodursi entro 180 giorni dall'effettiva riscossione, l'avvenuto utilizzo delle somme per gli scopi cui erano state erogate, pena la loro totale o parziale restituzione.

Art. 3

Alunni e studenti residenti nel territorio comunale

- a) per garantire la regolare frequenza di alunni e studenti alla scuola Materna, Elementare e Media;
- b) per incentivare la frequenza a corsi extrascolastici finalizzati all'arricchimento socio culturale e/o alla pratica di attività sportive e ricreative.

Su richiesta di almeno un componente del nucleo familiare dell'alunno o studente interessato.

Su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, salva la preventiva accettazione da parte dei beneficiari delle condizioni stabilite per la rendicontazione.

L'Amministrazione comunale valuterà la situazione reddituale del nucleo familiare beneficiario, in rapporto al numero dei suoi componenti, nonché l'entità del materiale didattico necessario per la frequenza alle scuole sopraindicate.

Per la frequenza a corsi extrascolastici l'Amministrazione Comunale terrà in considerazione anche la rilevanza educativa del corso stesso.

I soggetti beneficiari dovranno dimostrare, a seconda dei casi, mediante adeguata documentazione, da prodursi entro 180 giorni dall'effettiva riscossione, ovvero al termine dell'anno scolastico o del corso frequentato, l'avvenuto utilizzo delle somme per gli scopi cui erano state erogate, la regolare partecipazione al corso e le relative spese sostenute, pena la loro totale o parziale restituzione.

Art. 4

Organi scolastici operanti nel territorio comunale

a) per promuovere e favorire la conoscenza dell'ambiente, della storia, della cultura, delle tradizioni ecc. mediante l'organizzazione di gite scolastiche od attività parascolastiche;

b) per l'acquisto di attrezzature, materiali o macchine di rilevante importanza didattica, destinati al perfezionamento od al miglioramento di attività scolastiche, ovvero all'attuazione di nuove forme di sperimentazione apprendimentale in favore di alunni e studenti.

Su richiesta del legale rappresentante dell'Organo scolastico territorialmente competente, nella quale dovranno essere illustrate le finalità che la gita o l'attività parascolastica intende perseguire e l'ammontare delle relative spese, la natura e quantità dell'acquisto, scopi, destinazione e relativo preventivo di spesa.

I soggetti beneficiari dovranno dimostrare mediante adeguata documentazione, ad avvenuto svolgimento della gita scolastica, al termine dell'attività promossa, ovvero ad avvenuta fornitura del materiale richiesto, l'utilizzo del contributo per gli scopi cui era stato erogato, pena la sua totale o parziale restituzione.

Art. 5

Enti pubblici o privati, società, associazioni, consorzi ecc. legalmente costituiti e soggetti all'osservanza delle norme statutarie.

a) per fini sociali od assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi.

Su istanza motivata del legale rappresentante, alla quale dovrà essere allegato:

- lo Statuto od atto costitutivo, ovvero altra idonea documentazione dimostrativa dell'attività svolta e/o delle relative finalità;
- ultimo bilancio consuntivo approvato, ove esista;
- il preventivo di spesa, se il contributo richiesto è finalizzato all'acquisto di attrezzature, materiali, macchine ecc.

Nell'istanza dovrà essere dichiarato in modo chiaro ed esplicito:

- che il contributo richiesto verrà utilizzato per scopi primari istituzionali a carattere non commerciale, ai fini della non applicazione della ritenute IRPEF di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973. La mancata menzione di quanto sopra comporterà l'assoggettamento del contributo a detta ritenute;
- di non usufruire per la medesima finalità di qualsiasi altro contributo.

La domanda di contributo dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non il 31 marzo di ogni anno, ovvero almeno quindici giorni prima dell'attuazione dell'iniziativa per la quale la sovvenzione viene richiesta.

I soggetti beneficiari dovranno dimostrare mediante adeguata documentazione, da prodursi entro 180 giorni dall'effettiva riscossione, l'avvenuto impiego del contributo in conformità alle finalità della concessione, ovvero con l'esibizione alla relativa scadenza, del bilancio consuntivo, ove esista, pena la sua parziale o totale restituzione.

Art. 6

Persone singole od associate, gruppi, comitati ecc. non legalmente costituiti ma operanti di fatto nel territorio comunale o espletanti attività a favore della comunità comunale.

a) per scopi sociali od assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi o moralmente rilevanti per la collettività;

Su richiesta motivata di un rappresentante, nella quale dovrà essere indicato il preventivo di spesa, se il contributo è finalizzato all'acquisto di materiali, attrezzature, macchine ecc.

L'istanza dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, ovvero almeno 30 giorni prima dell'attuazione dell'iniziativa per la quale il contributo viene richiesto.

I soggetti beneficiari dovranno dimostrare, mediante adeguata documentazione, da prodursi entro 180 giorni dall'effettiva riscossione, l'avvenuto impiego del contributo in conformità alle finalità della concessione pena la sua totale o parziale restituzione.

Il presente regolamento composto di n. 6 articoli è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 197 del 19 dicembre 1990

IL SINDACO
COLETTI dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIANANTONIO dott. Tonino

Ravvisato legittimo dal Comitato Provinciale di Controllo di Udine in data 21 gennaio 1991 prot. n. 32651

IL SINDACO
COLETTI dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIANANTONIO dott. Tonino

Ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Forgaria nel Friuli per quindici giorni interi e consecutivi dal 23 febbraio 1991 al 9 marzo 1991.

IL SINDACO
COLETTI dott. Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
DI GIANANTONIO dott. Tonino